



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

12.03.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 12 MARZO 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO pag. 2
- PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO pag. 2
- CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE pag. 3
- IVA ANNUALE: SCADENZA AL 16 MARZO pag. 3
- IVA: RIMBORSO DEL CREDITO 2017 pag. 3
- AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA pag. 4
- PRIVACY: DAL 25/05/2018 IN VIGORE IL REGOLAMENTO EUROPEO pag. 4
- IL 6 APRILE È IN SCADENZA LO "SPESOMETRO" SEMPLIFICATO pag. 5
- INPS 2018: VALORI CONTRIBUTIVI ARTIGIANI E COMMERCianti pag. 6
- INPS 2018: LE ALIQUOTE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA pag. 7
- INPS 2018: LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI DOMESTICI pag. 7
- REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI pag. 8
- ISPettorato Nazionale del Lavoro: VERIFICHE 2018 pag. 8
- INCREMENTO *TICKET* LICENZIAMENTO pag. 8
- *BONUS* ASILO NIDO: ISTANZE TELEMATICHE DAL 29 GENNAIO pag. 9
- MANCATA APPLICAZIONE CCNL pag. 9
- LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI pag.10
- NUOVE ISTRUZIONI DELL'INL SUI SISTEMI DI CONTROLLO pag.10
- LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE: incentivo occupazione Neet pag.12

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Definiti i criteri di individuazione delle attività ammissibili nel settore dei software

Il bonus ricerca e sviluppo 2018 consiste in un credito d'imposta per le **imprese e società che investono** fino ad un massimo di 20 milioni di euro nelle **attività di sviluppo e ricerca dagli anni 2016 al 2020**.

In base al “Manuale di Frascati” dell’Ocse che rappresenta la base interpretativa di riferimento del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, le attività di sviluppo di un *software* devono essere di tipo incrementale, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale.

Inoltre, l’esecuzione dello sviluppo di un software *“deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica”*.

In sintesi, non può essere classificato come ammissibile il progetto che si limita ad arricchire o potenziare un programma o un sistema già esistente; tale riconoscimento, infatti, si può avere soltanto in presenza di un progresso scientifico o tecnologico, che si traduce concretamente nell’incremento della conoscenza.

La circolare specifica che l’utilizzo del *software* per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce automaticamente un incremento scientifico o tecnologico.

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

Chiarimenti sul regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria

L’Agenzia delle entrate ha commentato le norme che hanno introdotto nell’ordinamento un **regime di non imponibilità dei redditi di capitale** e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti, operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente richieste (vincoli e divieti di investimento), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione.

Il particolare regime di non imposizione previsto per i PIR si applica in capo alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale, relativamente ad investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell’ambito di un piano individuale di risparmio appositamente costituito presso un intermediario abilitato.

Nell’ambito del PIR non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria: il piano di risparmio si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare investimenti.

L’importo investito non può superare complessivamente il valore **di 150.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30.000 euro**.

CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Accordo ABI-Confindustria per il credito

È stato firmato tra ABI e Confindustria un accordo che introduce nel nostro ordinamento la possibilità che il contratto di finanziamento tra banca e impresa possa essere garantito dal trasferimento in favore del creditore, in caso di inadempimento del debitore, della proprietà di un immobile posto a garanzia dello stesso.

L'accordo ha validità fino al 31 dicembre 2019: le banche che intendono dare seguito a tale accordo lo comunicano all'Associazione Bancaria Italiana e ne danno comunicazione sul proprio sito web specificandone la data di avvio dell'operatività.

IVA ANNUALE: SCADENZA AL 16 MARZO

Scade il 16 marzo 2018 il termine per il versamento del saldo a debito derivante dal modello IVA 2018, anno d'imposta 2017.

Il debito deve essere versato qualora sia superiore ad euro 10,33, che diventano 10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

In merito al pagamento esistono due possibilità: il pagamento rateale con la prima rata scadente il 16 marzo 2018 e le successive ogni 16 di ogni mese, con un massimo di 9 rate possibili, oppure il versamento in corrispondenza ai termini previsti per le imposte emergenti dal modello Redditi 2018.

Per poter usufruire del pagamento rateale è dovuto anche il versamento di interessi, che sono fissati in misura fissa, pari allo 0,33% mensile.

IVA: RIMBORSO DEL CREDITO 2017

Il saldo a credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva può essere computato in detrazione nell'anno successivo, oppure utilizzato in compensazione o essere chiesto a rimborso qualora sussistano le condizioni (art. 30 co. 3 DPR 633/72).

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che, se il contribuente interessato evidenzia un credito Iva anche nei due esercizi precedenti, ha la facoltà di chiedere il rimborso (per un ammontare comunque non superiore alla minore eccedenza dell'Iva detraibile nel triennio), indipendentemente dall'esistenza delle condizioni di cui al co. 3 dello stesso articolo.

Con provvedimento del 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le istruzioni, il modello di dichiarazione annuale Iva 2018 ed il modello di dichiarazione annuale Iva Base 2018, per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2017.

I contribuenti Iva che intendono richiedere rimborso del credito Iva direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva devono compilare il Quadro VX della dichiarazione Iva 2018, che quest'anno va presentata online solo in forma autonoma entro il 30 aprile 2018.

L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della *privacy* aziendale, ai sensi dell'allegato B, D.Lgs. 196/2003.

Seppure l'obbligo di redazione annuale del D.P.S. sia stato abrogato dal D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012, sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articolo 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (Misure minime di sicurezza).

Imprese e professionisti devono strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza, riducendo i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati personali (anche se vengono trattati dati solo di tipo comune, non necessariamente sensibili o giudiziari).

Resta quindi consigliabile continuare a redigere annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

È a carico dei titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito *web*; etc.), nonché la **nomina degli incaricati** al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei **responsabili**, con particolare attenzione ai casi di affidamento dei dati personali in *outsourcing*.

Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il titolare del trattamento deve valutare l'effettiva capacità ed affidabilità dei soggetti preposti e avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi *software*) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.

PRIVACY: DAL 25 MAGGIO 2018 IN VIGORE IL REGOLAMENTO EUROPEO

Il garante della *privacy* ha elaborato e pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it una guida utile all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 che entrerà in vigore in Italia il **25 maggio 2018**.

Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche:

- 1) fondamenti di liceità del trattamento;
- 2) informativa;
- 3) diritti degli interessati;
- 4) titolare, responsabile, incaricato del trattamento;
- 5) approccio basato sul rischio del trattamento e misure di *accountability* di titolari e responsabili;
- 6) trasferimenti internazionali di dati.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d'ora perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazi a interventi del Legislatore nazionale.

IL 6 APRILE È IN SCADENZA LO “SPESOMETRO” SEMPLIFICATO

Entro il prossimo **6 aprile 2018** i contribuenti devono provvedere ad inviare la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.

Lo spesometro del secondo semestre 2017, a norma dell'articolo 21, D.L. 78/2010, risultava in scadenza il 28 febbraio scorso.

Per tenere conto delle semplificazioni introdotte con il D.L. 148/2017 e per consentire l'aggiornamento del tracciato per l'invio dei dati delle fatture, già con il comunicato stampa del 19 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate aveva disposto un rinvio del termine, in attesa della pubblicazione del tracciato definitivo.

Per tale invio correttivo, peraltro, possono essere utilizzate le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017.

Comunicazione dati fatture	Scadenza
Secondo semestre 2017	6 aprile 2018
Correzioni primo semestre 2017	→ 6 aprile 2018

Semplificazioni

Anche nel merito dei dati oggetto di invio, sono state previste delle importanti semplificazioni.

La prima riguarda la quantità di informazioni che devono essere inviate in relazione ad ogni singola fattura, informazioni che risultano ridotte nel numero e semplificate.

I dati che devono essere resi sono infatti:

- la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta (ovvero la tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).

Di grande interesse è anche la possibilità di inviare in maniera aggregata i dati delle fatture che vengono cumulativamente registrare in contabilità tramite il documento riepilogativo (in precedenza, sebbene fosse utilizzato il documento riepilogativo, comunque le fatture dovevano essere oggetto di invio separato, rendendo di fatto inefficace ogni semplificazione legata alla registrazione aggregata).

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, l'importo di 300 euro (limite entro il quale ogni fattura può confluire nel documento riepilogativo) deve intendersi comprensivo dell'Iva addebitata nella fattura.

INPS 2018: FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Si informa che l'INPS, con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha reso noto i valori per il pagamento della contribuzione degli artigiani e commercianti.

Per l'anno 2018 il **reddito minimo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è confermato in **15.710 euro**.

La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

- **Artigiani:** 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- **Commercianti:** 24,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,09% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale

Per i redditi superiori a 46.630 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

Artigiani:

- 24% del reddito superiore a 15.710 euro e fino a 46.630 euro;
- 25% del reddito superiore a 46.630 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 21% e al 22%.

Commercianti:

- 24,09% del reddito superiore a 15.710 euro e fino a 46.630 euro;
- 25,09% del reddito superiore a 46.630 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 21,09% e al 22,09%.

Per l'anno 2018, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a **77.717 euro** per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a **101.427 euro** per lavoratori privi di tale anzianità contributiva.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

Si ricorda che dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento e gli stessi devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, "Dati del mod. F24", da cui è possibile stampare il modello di versamento.

INPS 2018: LE ALIQUOTE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, ha comunicato le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata.

Contribuzione 2018 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2018	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2018, è pari a € 101.427.

INPS 2018: LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI DOMESTICI

L'Inps, con circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l'anno 2018.

Minimi retributivi

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contribuito orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf ⁽¹⁾
fino a € 7,97	€ 7,05	€ 1,41 (0,35) ⁽²⁾	€ 1,42 (0,35) ⁽²⁾
oltre € 7,97 fino a € 9,70	€ 7,97	€ 1,59 (0,40) ⁽²⁾	€ 1,60 (0,40) ⁽²⁾
oltre € 9,70	€ 9,70	€ 1,94 (0,49) ⁽²⁾	€ 1,95 (0,49) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,13	€ 1,02 (0,26) ⁽²⁾	€ 1,03 (0,26) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ricordiamo che il D.Lgs. 8/2016 ha innovato la disposizione riguardante il presidio penale previsto dall'ordinamento, prevedendo, in sostanza, alcuni limiti quantitativi e temporali al fine di distinguere tra sanzione amministrativa e sanzione penale.

In sostanza, si ha un ambito valutativo annuo, entro il quale viene previsto:

- omissione di importo uguale o minore di 10.000 euro, **sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000;**
- omissione di importo superiore a 10.000 euro, sanzione penale della **reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro.**

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE 2018

Il Ministero del lavoro, con notizia dell'8 febbraio 2018, ha illustrato i contenuti del documento di programmazione dell'attività di vigilanza in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa che verrà svolta nel 2018 dall'INL, indicando **tra i settori prioritari di intervento lavoro nero, caporalato, logistica, trasporto, false cooperative, tirocini, distacco transnazionale.**

Il Ministero ha illustrato anche i risultati dell'attività di vigilanza 2017.

INCREMENTO TICKET LICENZIAMENTO

Con il messaggio n. 594/2018, l'Inps ha fornito le istruzioni connesse alle modifiche normative intervenute in tema di contributo a carico dei datori di lavoro per l'interruzione dei rapporti di lavoro.

La L. 92/2012 ha introdotto dal 2013 un contributo, a carico dei datori di lavoro per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpl, nella misura del 41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo nei casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo.

In particolare, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale è innalzata dal 41 all'82%, a esclusione dei licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.

Tenuto conto che, per l'anno 2018, il massimale mensile NASpl è di 1.208,15 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è quindi pari a 990,68 euro (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a **2.972,04 euro** (990,68 x 3). Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

BONUS ASILO NIDO: ISTANZE TELEMATICHE DAL 29 GENNAIO

L'Inps, con notizia pubblicata sul proprio sito in data 29 gennaio 2018, ha ricordato che è stato confermato anche per il 2018 il *bonus* asilo nido e che dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 è possibile richiedere il contributo per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati e per forme di assistenza domiciliare in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il *bonus*, dell'importo massimo di 1.000 euro, è destinato ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto dall'Inps su domanda del genitore.

L'Istituto, con circolare n. 14 del 29 gennaio 2018, ha fornito le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione dei *bonus* in argomento: le istanze possono essere presentate *on line* tramite il [servizio dedicato](#) oppure tramite *Contact center* o patronato.

MANCATA APPLICAZIONE CCNL

Avendo ricevuto segnalazioni in merito alla mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, pur ribadendo il principio costituzionale di libertà sindacale, l'INL è intervenuto con la circolare n. 3/2018 al fine di dare indicazioni ai propri ispettori di vigilanza.

Tale la mancata applicazione dei c.d. contratti *leader* potrebbe infatti determinare problematiche di *dumping*.

Vengono subito fatti notare alcuni casi, assai delicati in termini operativi:

- i contratti di prossimità, sottoscritti da associazioni "non abilitate", non possono produrre gli effetti derogatori previsti dalla normativa;
- l'applicazione di Ccnl sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento dei benefici normativi e contributivi;
- il Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal Ccnl applicato ai fini retributivi;
- laddove nella normativa disciplinante le forme contrattuali (D.Lgs. 81/2015) si rimette alla "contrattazione collettiva" il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia (ad esempio per lavoro intermittente, contratto a tempo determinato o apprendistato).

Tanto specificato, l'INL raccomanda ai propri ispettori di valutare attentamente tali situazioni, ponendo in essere le necessarie segnalazioni.

LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI - PUBBLICATO IL DECRETO

È stato pubblicato il D.M. 17 ottobre 2017, che individua con maggior precisione, rispetto al precedente decreto contestualmente abrogato dalla data di emanazione in Gazzetta Ufficiale, la definizione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato e ai fini dell'articolo 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

Per essere considerati "svantaggiati" i soggetti devono alternativamente:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".

Appartengono ai soggetti "molto svantaggiati" coloro i quali sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì "lavoratori molto svantaggiati" i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie summenzionate dalle lettere da b) a g).

NUOVE ISTRUZIONI DELL'INL SUI SISTEMI DI CONTROLLO

Con la circolare n. 5/2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni operative sulle problematiche inerenti all'installazione e all'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 4, St. Lav., ad opera dei D.Lgs. 151/2015 e 185/2016.

Istruttoria delle istanze presentate

L'istruttoria deve essere demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico.

L'oggetto della valutazione, infatti, riguarda l'effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale è richiesta l'autorizzazione.

L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, ma nulla impedisce, in presenza di ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Tutela del patrimonio aziendale

Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori c'è un nuovo elemento che deve essere attentamente valutato, in quanto l'ampiezza della nozione di "patrimonio aziendale" rischia di non trovare un'adeguata delimitazione e, conseguentemente, di non fungere da "idoneo filtro" all'ammissibilità delle richieste di autorizzazione.

La problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati a impianti di antifurto che, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e, pertanto, possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299/2017.

Diversa, invece, è l'ipotesi in cui la richiesta riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, per la quale devono essere resi assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori, tenendo presenti anche l'intrinseco valore e l'agevole asportabilità dei beni costituendo il patrimonio aziendale.

Telecamere

Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini "in tempo reale" sia registrate, tuttavia l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.

L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che *in loco*, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non sarà più richiesto l'utilizzo del sistema della "doppia chiave fisica o logica".

Sono da escludere dall'applicazione della norma le zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Dati biometrici

Il riconoscimento biometrico installato sulle macchine per avviare il funzionamento, con lo scopo di impedirne l'utilizzo a soggetti non autorizzati, può essere considerato uno strumento indispensabile a "rendere la prestazione lavorativa" e, pertanto, non necessita dell'accordo con le rappresentanze sindacali né del procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE: incentivo occupazione Neet

Il decreto Anpal 2 gennaio 2018, n. 3, prevede delle agevolazione per i giovani Neet iscritti nel programma Garanzia Giovani.

L'incentivo occupazione Neet, attivo dal 1° gennaio 2018 per l'intero anno, e in sostanziale continuità con l'Incentivo occupazione giovani del 2017, riguarda i giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.

Destinatari

Le misure previste dal programma Garanzia Giovani sono destinate ai soggetti:

- di età compresa tra i 15 e i 29 anni (da intendersi, 29 anni e 364 giorni) che si registrano al programma GG tramite portale nazionale o regionale;
- che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni;
- non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati, ex articolo 19, D.Lgs. 150/2015.

Soggetti beneficiari

Il beneficio spetta ai soli datori di lavoro privati che assumano, senza esservi tenuti, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma Garanzia Giovani, evidenziando che in caso di giovani minorenni essi dovranno avere assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.

Tipologie di percorsi

L'agevolazione è concessa a fronte dell'instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
- contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo è concesso sia in caso di *full time* sia in caso di *part time* ed è fruibile anche per il socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato.

Beneficio

L'incentivo è pari al totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, escludendo i premi Inail, per un periodo di **12 mesi** dall'assunzione e nel limite massimo di **8.060 euro annui** per lavoratore assunto, riparametrabili su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di *part time*. L'incentivo deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

Durata percorsi

Il beneficio spetta per le assunzioni del 2018 nel rispetto delle risorse finanziarie dedicate.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La procedura di ammissione al beneficio è composto dalle seguenti fasi:

1. inoltro istanza preliminare del datore tramite apposito modulo telematico all'Inps;
2. determinazione dell'importo dell'incentivo Inps, previa verifica della disponibilità finanziaria e della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani;
3. comunicazione dell'Inps al datore di lavoro della prenotazione dell'importo del beneficio;
4. entro 10 giorni dalla predetta comunicazione il datore di lavoro dovrà comunicare l'avvenuta assunzione confermando la prenotazione a suo favore;
5. fruizione del beneficio tramite le denunce contributive UniEmens.